

Dott. Marco Baccani
Dott. Salvatore Fiorenza
Dott. Ferdinando Ramponi
Dott. Massimo Rho
Dott. Federico Baccani

Dott. Filippo Ramponi
Dott. Stefano Ramponi
Rag. Maurizio Saltini
Dott. Gianni Spagarino
Dott.ssa Cristina Torri

20121 Milano
Piazza Cavour, 3
Tel. (+39) 02 764214.1
Fax (+39) 02 764214.61

C.F./P.IVA 04420200968
studiobaccani@stbac.net
www.baccanieassociati.it

Ai Gentili Clienti
Loro sedi

Milano, 19 febbraio 2019

CIRCOLARE N. 2/2019

Informative per la clientela di studio:

Riforma della crisi d'impresa e dell' insolvenza

Nuovo obbligo di nomina dell'organo di controllo per le PMI

In data 14 febbraio 2019 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. n.14/2019 recante il nuovo “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza” in attuazione della legge delega n. 155/2017.

Nello schema di decreto sono introdotte anche novità in materia di nomina dell’organo di controllo o del revisore nelle S.r.l..

Contenuto:

Il nuovo “Codice della crisi d’impresa” dispone il riordino della disciplina delle procedure concorsuali, regolate dalla precedente “Legge Fallimentare”, e di quella della crisi da sovraindebitamento (Legge n. 3/2012).

L'obiettivo della riforma è quello di consentire alle imprese in difficoltà finanziarie di accedere a soluzioni negoziali che garantiscano una ristrutturazione già nella prima fase della crisi, preservando la continuità aziendale, i livelli occupazionali e le ragioni dei creditori. Tra le novità della riforma si segnalano:

1. la sostituzione della procedura del fallimento con la “**liquidazione giudiziale**”;
2. l'introduzione di specifici **obblighi e assetti organizzativi** nonché **misure di allerta** per anticipare i segnali di crisi;
3. l'**estensione dell'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore alle S.r.l.** che per due esercizi consecutivi abbiano superato i nuovi limiti indicati dall'art. 2477 c.c..

1. LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

La riforma risponde all'esigenza di garantire alla nuova procedura di liquidazione giudiziale una maggiore rapidità, senza alterare la funzione di liquidazione del patrimonio dell'imprenditore insolvente nonché la sua successiva ripartizione in favore dei creditori, tenuto conto della graduazione del credito.

Sul piano soggettivo, la nuova procedura di liquidazione si applica nei confronti dei soggetti che svolgono **attività commerciali**, ad eccezione delle imprese minori, ossia di quelle imprese che non raggiungono le soglie dimensionali di attivo patrimoniale, ricavi e indebitamento, e delle imprese che svolgono attività agricola. Per queste due categorie di imprese, infatti, sussiste una specifica procedura semplificata, c.d. “**liquidazione controllata del sovraindebitamento**”.

Viene confermata la possibilità che la procedura di **liquidazione giudiziale** (ex fallimento) si concluda con un concordato (concordato nella liquidazione giudiziale in luogo del concordato fallimentare), a condizione che la proposta sia supportata da ulteriori risorse, che la rendano più vantaggiosa per i creditori rispetto all'ordinaria liquidazione. Resta invariata, invece, la legittimazione alla presentazione della proposta, spettante sia ai creditori che ai terzi interessati e allo stesso debitore.

2. PROCEDURE DI ALLERTA DELLE CRISI

Il nuovo codice delle crisi d'impresa e dell'insolvenza introduce delle particolari **misure di allerta**, che devono essere azionate dall'**organo di controllo della società**, volte a individuare e segnalare l'esistenza di fondati indizi di crisi.

L'ambito di applicazione delle misure è circoscritto alle PMI, ai sensi della definizione comunitaria (Raccomandazione 2003/361/CE), ossia alle imprese con meno di 250 dipendenti e con fatturato inferiore a 50 milioni di euro o totale attivo di bilancio inferiore a 43 milioni.

In particolare è stabilito che:

- l'imprenditore individuale adotti misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assuma senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte;
- l'imprenditore collettivo adotti un assetto organizzativo adeguato ai sensi del nuovo articolo 2086 del codice civile, ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell'assunzione di idonee iniziative.

Tra le misure di allerta rientrano sia obblighi di segnalazione degli indizi di crisi, a carico di soggetti qualificati, sia obblighi organizzativi a carico dell'imprenditore.

Con riferimento agli **obblighi organizzativi** le imprese dovranno istituire un adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile, funzionale alla rilevazione tempestiva dei segnali di crisi, nonché attivarsi per l'attuazione di uno degli strumenti previsti dal nuovo ordinamento per la risoluzione della crisi.

Si pone pertanto l'esigenza in seno all'impresa di attivare e/o implementare strumenti di autodiagnosi interna, che vanno al di là degli obblighi di redazione del bilancio e di tenuta di una contabilità aggiornata e puntuale, e in grado di cogliere eventuali segnali di crisi.

Relativamente agli **obblighi di segnalazione** è previsto che:

- l'organo di controllo e il revisore monitorino lo "stato di salute" della società, avvisando gli amministratori nel caso ci siano fondati indizi di crisi. Le nuove disposizioni prevedono al riguardo la misurazione dei parametri chiave per assicurare all'impresa una continuità aziendale, sia attraverso l'impiego della contabilità aggiornata sia mediante strumenti extracontabili atti a misurare la capacità di generare flussi di cassa, la sostenibilità del debito, la redditività, etc...;
- l'organo di controllo e il revisore si attivino nel caso di omissione da parte degli amministratori, informando l'organismo di composizione delle crisi istituito presso le CCIAA competenti.

E' previsto infatti che una volta riscontrati fondati indizi di crisi, l'organo di controllo e il revisore, devono darne comunicazione (con mezzi idonei ad assicurarne l'avvenuta ricezione), all'organo amministrativo il quale entro 30 giorni, è chiamato a riferire le soluzioni all'uopo individuate.

3.RIFORMA DELL'ORGANO DI CONTROLLO NELLE S.R.L.:

Secondo le nuove disposizioni di Legge sono soggetti alla nomina dell'organo di controllo le S.r.l. che abbiano superato **per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti**:

- a. totale attivo: 2.000.000 euro, **due milioni**;
- b. ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2.000.000 euro, **due milioni** ;
- c. dipendenti occupati in media durante l'esercizio: **10 unità** .

L'obbligo cessa quando, **per tre esercizi consecutivi**, non venga superato alcuno dei predetti limiti.

Il termine entro il quale le S.r.l. già costituite dovranno nominare l'organo di controllo o il revisore e, se necessario, uniformare gli statuti alle nuove disposizioni è **nove mesi decorrenti dal 30° giorno successivo** alla pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale avvenuta il 14 febbraio scorso.

Tuttavia Alcuni autori ritengono che laddove lo statuto contenga una clausola di mero rinvio alle disposizioni di legge, non essendo necessaria la modifica, la nomina debba essere fatta entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio, come previsto dall'art. 2477 comma 6 c.c.

In sede di prima applicazione delle nuove disposizioni, ciascuna impresa dovrà fare riferimento, per la verifica del superamento di almeno una delle soglie di cui sopra, **ai due esercizi antecedenti la scadenza del termine dei nove mesi** e pertanto agli esercizi 2017 e 2018.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni chiarimento e si riserva la facoltà di approfondire e/o integrare gli argomenti trattati in successive circolari.

Cordiali saluti

Studio Baccani e Associati
Associazione Dottori Commercialisti